

Direzione Tecnica  
il Responsabile

DISPOSIZIONE n° 46 del 22/07/2001 "Disciplina delle comunicazioni da parte del personale di macchina relative a tutte le informazioni non interessanti la sicurezza e la circolazione dei treni"

### Il Gestore della Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato" ed in particolare l'articolo 14, comma 1, che ha delegato la disciplina dell'esercizio ferroviario;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto il D.M. 31 ottobre 2000, n°138-T concernente il rilascio alla "Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277 (quest'ultimo modificato dall'articolo 7 comma 1 del D.P.R.16 marzo 1999, n.146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni - istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di R.F.I. S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle strutture organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;


La presente disposizione è composta di n° 3 pagine

È COPIA CON IL CONTENUTO ORIGINALE  
COMPOSTA DI n° 3 (tre) PAGINE

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

1/3

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Lire 32.380.072.121.000 i.v.  
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)  
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000






Vista la relazione dei Responsabili delle Strutture Operative Centrali Competenti di R.F.I. S.p.A., prot. n. RFI/TC/MV del 10/10/2001, concernente la disciplina delle comunicazioni da parte del personale di macchina relative a tutte le informazioni non interessanti la sicurezza e la circolazione dei treni.


### DELIBERA

- ART. 1** La presente disposizione disciplina le comunicazioni, da parte del personale di macchina, relative a tutte le informazioni non interessanti la sicurezza e la circolazione dei treni.
- ART. 2** Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 1 il personale di macchina dovrà, mediante le apparecchiature telefoniche disponibili, mettersi in contatto direttamente con i Referenti accreditati della propria Impresa di appartenenza, per gli avvisi relativi e l'eventuale formalizzazione degli stessi.  
Le predette comunicazioni dovranno avvenire preferibilmente in occasione delle fermate o quando non siano presenti particolari condizioni di marcia come ad esempio: marce a vista, esecuzione dei rallentamenti, ecc.  
Nel particolare caso di agente unico in macchina, qualora non sia presente altro agente di scorta, sia gli avvisi che l'eventuale registrazione dovrà avvenire a treno fermo.
- ART. 3** Le Imprese Ferroviarie, che circolano sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, dovranno comunicare al Gestore dell'Infrastruttura i relativi Referenti accreditati e la loro eventuale competenza territoriale per le comunicazioni di cui all'Art. 1.
- ART. 4** I Referenti accreditati delle Imprese Ferroviarie di cui all'Art. 3, che riceveranno verbalmente dette comunicazioni, dovranno individuare, con i corrispondenti referenti di R.F.I. S.p.A. (Dirigenti Coordinatori Movimento -DCM), secondo lo schema di cui all'allegato 1, gli eventuali provvedimenti da adottare.  
Gli stessi Referenti accreditati delle Imprese Ferroviarie, tra l'altro, cureranno i provvedimenti da adottare all'interno della Impresa Ferroviaria e faranno richiesta al DCM per l'adozione di variazioni al programma (nuova traccia).
- ART. 5** Le comunicazioni di cui all'articolo 4, dovranno essere formalizzate per iscritto, nei modi previsti, qualora non vi sia accordo sui provvedimenti da adottare.
- ART. 6** A partire dall'entrata in vigore della presente Disposizione cessano gli obblighi del personale di R.F.I. S.p.A. in ordine ad annotazioni e/o convalide delle stesse interessanti i provvedimenti oggetto della presente disposizione.
- ART. 7** Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° febbraio 2002.

RETE FERROVIARIA ITALIANA  
Il Direttore della Direzione Tecnica  
Michele Elia



**Schema di flusso delle comunicazioni relative a tutte le informazioni non interessanti la sicurezza e la circolazione dei treni**



**Acronimi:**

- PdM - Personale di Macchina
- RIF - Referente accreditato delle Imprese Ferroviarie
- DCM - Dirigente Coordinatore Movimento
- DC - Dirigente Centrale
- DCO - Dirigente Centrale Operativo
- DM - Dirigente Movimento

